



[www.flcgil.it](http://www.flcgil.it)  
e-mail: [organizzazione@flcgil.it](mailto:organizzazione@flcgil.it)



[www.cislscuola.it](http://www.cislscuola.it)  
e-mail: [cisl.scuola@cisl.it](mailto:cisl.scuola@cisl.it)



[www.uilscuola.it](http://www.uilscuola.it)  
e-mail: [segreteria nazionale@uilscuola.it](mailto:segreteria nazionale@uilscuola.it)

## **Vertenza personale ATA ex Enti Locali**

*Dopo il no della Cassazione il sindacato sta lavorando sul terreno aperto dall'ultima finanziaria*

Nello scorso mese di gennaio la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha pubblicato una serie di sentenze (tra le quali la n. 677 del 16.1.2008) che rigettano la richiesta di riconoscimento dell'anzianità dei lavoratori transitati dagli EE.LL. allo Stato.

La Suprema Corte ha motivato questo suo mutato orientamento – ricordiamo che in passato per ben tre volte aveva rigettato le tesi dell'Amministrazione – sulla base della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 18 giugno 2007 che ha dichiarato pienamente legittima la norma di interpretazione autentica di cui al comma 218 della legge finanziaria 2006. La Cassazione afferma che la suddetta norma: *“manifesta anzitutto nella sua formulazione un espresso intento di precisazione e chiarimento della portata della norma precedente e soddisfa quindi alla condizione che l'intervento interpretativo risulti palese ed esplicito”*.

In base al nostro ordinamento giudiziario, la funzione della Corte Suprema di Cassazione è quella di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, quindi le sentenze hanno dato un netto indirizzo interpretativo, che di fatto pone fine alla vertenza legale per il riconoscimento dell'anzianità pregressa del personale degli EE.LL. transitato allo Stato, per effetto dell'art. 8 della L. 124/99. Come si ricorderà, a seguito del mancato riconoscimento, economico e giuridico, dell'anzianità maturata nell'Ente locale di provenienza, era stata avviata, anche con il supporto degli Uffici Legali delle Organizzazioni Sindacali Confederali, una vertenza, su tutto il territorio nazionale, approdata, dopo molte pronunce favorevoli dei giudici di I e II grado, al definitivo riconoscimento del diritto in questione anche da parte dei giudici della Suprema Corte (tra le altre cfr. sent. n. 3356/05).

Successivamente, con la Finanziaria del 2006 (art. 1, comma 218, legge 266/05), è stata data una *“interpretazione autentica”*, che in realtà ha modificato l'art. 8, comma 2, legge 124/99 la cui applicabilità era oggetto della vertenza nazionale.

Nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale, altri giudizi pendenti in Corte di Cassazione sono stati sospesi e sono stati decisi dalla Suprema Corte con la sentenza che alleghiamo e che, per la verità, non affronta il vero nodo della questione: il diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici sancito con chiarezza dall'art. 8, comma 2, legge 124/99.

La Cassazione, infatti, si limita ad allinearsi all'interpretazione della Corte Costituzionale, escludendo anche un possibile rinvio della questione alla Corte di Giustizia

**FLC CGIL**  
Via Leopoldo Serra 31  
00153 Roma  
tel. 06 585480  
fax 06 58548434

**CISL SCUOLA**  
Via Angelo Bargoni 8  
00153 Roma  
tel. 06 583111  
fax 06 5881713

**UIL SCUOLA**  
Via Marino Laziale 44  
00179 Roma  
tel. 06 7846941  
fax 06 7842858

Europea, affermando in conclusione che il mutato orientamento del Collegio trova il suo fondamento nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 234/2007.

Ad avviso degli Uffici Legali della FLC Cgil, Cisl Scuola ed Uil Scuola, pertanto, la vertenza giuridica relativa al personale ATA ex EE.LL deve considerarsi conclusa sul piano legale, dal momento che i giudici delle due Corti superiori del nostro ordinamento, con pronunce seppur discutibili, hanno, comunque, deciso in senso sfavorevole ai lavoratori.

La Corte di Cassazione, come si diceva prima e come si rileva nella sentenza, ha anche escluso, eventuali ricorsi alla Corte di Giustizia Europea poiché :*“Dal confronto fra i principi espressi dalla Corte europea e le caratteristiche della norma introdotta con l'art. 1 comma 218 della legge 266/2005 emerge con chiarezza che il legislatore nazionale è restato entro i limiti consentitigli dalla Convenzione europea. Come precedentemente illustrato non vi è infatti alcun elemento che induca a ritenere la disposizione nazionale come esclusivamente diretta ad influire sulla soluzione delle controversie in corso. Non si è trattato di una vicenda assimilabile a sostanziale diminuzione di una situazione patrimoniale già acquisita in precedenza, visto che la legge interpretativa garantisce in ogni caso i livelli retributivi già raggiunti”*.

Pertanto, non si ritiene più sostenibile la scelta di proseguire la vertenza nazionale fino a portarla innanzi alla Corte di Giustizia Europea.

Infatti, è bene sapere che l'attuale ordinamento giuridico, non consente ai lavoratori di rivolgersi direttamente alla Corte di Giustizia Europea perché solo e soltanto i giudici degli stati membri, nel nostro caso quelli italiani, possono valutare se rimettere o meno il ricorso alla Corte Europea. Ipotesi alquanto remota dal momento che la Cassazione si è già pronunciata in senso sfavorevole.

A questo punto, è legittimo chiedersi cosa succede per quanto riguarda le situazioni giuridiche che si sono nel frattempo verificate e valutare gli spiragli che restano aperti:

1) **Giudizi definiti:** quelli che sono stati decisi con sentenze passate in giudicato, indipendentemente dall'esito positivo o negativo delle stesse, le questioni devono ritenersi ormai definite.

2) **Casi di soccombenza da parte del lavoratore e problemi circa la ripetibilità delle somme eventualmente percepite nelle more dei gradi di giudizio:** abbiamo già chiesto la sospensione delle richieste di pagamento da parte dell'Amministrazione o in alternativa un piano di rientro rateizzato che tenga conto della retribuzione mensile del singolo. A questo proposito, il MPI ci comunicherà quanto prima se esiste o meno la disponibilità del Ministero dell'Economia a trovare soluzioni più favorevoli per i lavoratori obbligati a restituire gli arretrati già percepiti.

3) **Cause attualmente pendenti:** ferma restando la volontà ultima del lavoratore a nostro parere è sconsigliabile proseguire la via giudiziaria, stante i precedenti sopra citati e per evitare l'ulteriore esposizione dei singoli lavoratori ad un inutile aggravio di spese legali e processuali.

**Questa situazione ha determinato peraltro un'evidente ingiustizia**, rilevata anche in sede parlamentare, tanto che con la legge 244/2007 (la legge finanziaria per il 2008) è stato previsto, all'art. 3, comma 147, che: *"in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124."*

Inoltre, prima ancora della approvazione di tale norma, la stessa Camera dei Deputati per rafforzare l'impegno previsto con la legge, aveva approvato un o.d.g., fatto proprio dal Governo, con il quale *"La Camera, considerato che nel testo della legge finanziaria all'esame si indica nel rinnovo contrattuale per il biennio 2008-2009 la sede per la soluzione del problema del personale ATA della scuola proveniente dagli Enti Locali, impegna il Governo nella definizione dell'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale a reperire le risorse necessarie per affrontare compiutamente in tale biennio il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale in oggetto."*

Il legislatore ha preso quindi atto della palese ingiustizia della normativa del comma 218 della Legge Finanziaria 2006 e, con legge successiva, ha imposto al Governo di riesaminare la posizione giuridico-economica del personale ATA transitato in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola.

Per effetto di tale disposizione tutta la normativa di cui si tratta, e segnatamente l'art. 8, comma 2, della legge 124/99 e il comma 218 della Legge Finanziaria 2006, dovrà essere ridefinita in sede del prossimo rinnovo contrattuale relativo al biennio 2008-09, con finanziamenti ad hoc.

Se, quindi, l'azione legale si è conclusa, resta aperta più che mai l'azione politica sindacale che verrà giocata al tavolo contrattuale.

Il sindacato, come detto, ha già chiesto al MPI di adottare provvedimenti straordinari per sospendere la restituzione degli arretrati già percepiti e di avviare attraverso il sistema informativo (EDS) l'esatta ricognizione delle anzianità possedute al momento del passaggio allo Stato. Visto che questo dato non è presente nel sistema non è possibile la precisa valutazione dei costi in previsione del prossimo rinnovo contrattuale.

Prosegue perciò l'impegno dei sindacati confederali a sostenere i lavoratori per risolvere al meglio l'annosa questione del riconoscimento dell'anzianità pregressa, che ormai da troppo tempo misconosce diritti a nostro avviso sacrosanti.

**FLC CGIL**

Via Leopoldo Serra 31, 00153  
Roma  
tel. 06 585480  
fax 06 58548434

**CISL SCUOLA**

Via Angelo Bargoni 8, 00153  
Roma  
tel. 06 583111  
fax 06 5881713

**UIL SCUOLA**

Via Marino Laziale 44, 00179  
Roma  
tel. 06 7846941  
fax 06 7842858

**SNALS – CONFISAL**

Via Leopoldo Serra 5, 00153  
Roma  
tel. 06 588931  
fax 06 5897251